



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
335 7262435 - 335 7262863  
Fax: +39 06 48903735  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it) - [www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 198/09 S.N.

Roma, 3 marzo 2009

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: La flessibilità dell'astensione obbligatoria prevista dall'art. 12 comma 1 della Legge 8 marzo 200 n. 53 è un diritto immediatamente esercitabile, e lo è anche per le poliziotte.**

L'articolo 12 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, ha stabilito una forma di flessibilità dell'astensione obbligatoria stabilita prima dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e poi dall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo al comma 1 che *“ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”*, ed al comma 2 che *“il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni prima menzionate”*.

Ebbene, anche in assenza del decreto interministeriale indicato dal menzionato comma 2, la flessibilità dell'astensione obbligatoria ha trovato applicazione per tutte le lavoratrici madri di ogni settore pubblico e privato, tranne che, ovviamente, per le poliziotte (un'ulteriore testimonianza di vicinanza verso chi è obbligato anche a sacrificare la propria vita per gli altri).

Con circolare del 6.8.2001, recante prot. 333-A/9807.F.6.2, difatti, il Servizio Ordinamento e Contenzioso dell'allora Direzione Centrale del Personale del Dipartimento della P.S., pensò di ritenere *“opportuno sottolineare alcuni aspetti di particolare rilievo per la corretta applicazione della legge 53/2000”*, specificando che *“tenuto conto della peculiarità svolta dal personale della Polizia di Stato”*, ai fini dell'eventuale applicazione della flessibilità dell'astensione obbligatoria è indispensabile attendere l'emanazione del decreto previsto dal menzionato comma 2 dell'art. 12.

**Un'assurdità che non si poteva nemmeno leggere..... non solo perché la *“peculiarità svolta dal personale della Polizia di Stato”* non poteva certo essere la cosa di cui tener conto, ma**

**anche perché il Ministero del lavoro, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, alla data di quella circolare si era già pronunciato a riguardo!!**

Se ne sarebbe accorto prima o poi detto mirabolante Ufficio Ordinamento e Contenzioso della scempiaggine che aveva scritto?? Beh la sua fortuna è stata nel fatto che solo oggi ci è stata posta la questione e non certo perché nel tempo non ci siano state negazioni di quel diritto, quanto per il fatto che il personale della Polizia di Stato, purtroppo, ripone ancora fiducia nell'Amministrazione da cui dipendono. Già, i poliziotti credono ancora che certi Uffici del Dipartimento si preoccupano di affermare i loro diritti, quando invece questi si adoperano esclusivamente per comprimerli e negarli, anche inventandosi le fesserie più inaudite.

E siamo giunti a questi giorni.

Ci viene recentemente chiesto da un nostro iscritto se la flessibilità dell'astensione obbligatoria vale anche per le poliziotte, e veniamo portati a conoscenza del fatto che il Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia, in data 7.8.2008, ha inviato un quesito all'*Ufficio 1° Affari Generali e Contenzioso* della Direzione Centrale per le Risorse Umane, e per conoscenza all'*Ufficio II° Contenzioso e Affari Legali* della medesima Direzione, evidenziando di non avere mai consentito al personale che ne ha fatto richiesta di avvalersi della norma sulla flessibilità dell'astensione obbligatoria (prevista dall'art. 12 comma 1 L. 53/2000), in ottemperanza alla menzionata circolare del 6.8.2001, e chiedendo si far conoscere se è stata emanata qualche ulteriore disposizione a modifica della predetta ministeriale, o se vi è stata l'emanazione del previsto (comma 2 citato art. 12) decreto atto ad individuare la categoria di lavoratori ai quali non si applica le disposizioni sulla flessibilità anzidetta.

Puntuale la risposta al compartimento citato da parte dell'Ufficio I della Direzione Centrale per le Risorse Umane, che nel frattempo, ma non ne è certo mutata la "professionalità", è diventato *Affari Generali e Giuridici*: con nota recante prot. n. 333-A/9807.F.6.2/8513 questo "*conferma integralmente il contenuto della direttiva sopracitata (la circolare del 6.8.2001), tenuto conto che non sono sopraggiunte modifiche o integrazioni alla normativa di cui all'oggetto*".

Ebbene, non vogliamo essere scurrili, e quindi non diremo che "*tenuto conto*" sto paio di p....|

Ci limitiamo invece ad informare codesto Ufficio, affinché ne porti a conoscenza i lavoratori degli Affari Generali e Contenzioso, Contenzioso e Affari Legali, Affari Generali e Giuridici, etc... del Dipartimento, che è vero che il Ministero del lavoro, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale non ha emanato ad oggi il Decreto previsto dall'art. 12 comma 2 della legge 53/2000, ma è altrettanto vero che il 7 luglio 2000, con circolare nr. 43/2000, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha informato di aver ritenuto, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 2 dell'art. 12 l. 53/2000, il ricorso alla flessibilità dell'astensione obbligatoria prevista dal comma 1 del medesimo articolo è immediatamente esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:

- a) assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- b) assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro -Servizio ispezione del lavoro- ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/71;
- c) venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;

- d) assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro;
- e) assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

**LA FLESSIBILITA' DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 MARZO 200 N. 53 E' UN DIRITTO IMMEDIATAMENTE ESERCITABILE, E LO E' ANCHE PER LE POLIZIOTTE!!!**

**DALL'ANNO DEL SIGNORE 2000 !!!!**

Auspichiamo quindi di non dover tornare sulla questione! Chiediamo inoltre l'emanazione IMMEDIATA di una nota a tutti gli Uffici periferici affinché il diritto in questione non venga più negato a nessun Appartenente alla Polizia di Stato..... e suggeriamo una lettera di scuse per tutte quelle poliziotte che sono state discriminate da una colpevole scarsa preparazione dei vari Uffici Legali, Contenziosi, Giuridici etc... etc...

Tanti Uffici per nulla!

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P.